

CONCORSO FOTOGRAFICO "Aquileia da scoprire" (scadenza 25 novembre 2016 ore 12.00)

Liberatoria Fotografica

Il/La sottoscritt _____
Residente in via _____ Città _____ Prov _____
Nato/a a _____ il _____
Codice Fiscale _____ con la presente

AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. _____ (nome fotografo),
il giorno ____/____/_____ dalle ore ____ : ____ alle ore ____ : ____
nella località di _____

per il Concorso fotografico organizzato dal Comune di Aquileia.

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Comune di Aquileia per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali.

_____, _____ (Luogo, data)

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

Il fotografo (firma leggibile)

La liberatoria deve essere compilata e conservata in **due copie**, una copia per il fotografo, l'altra copia per il soggetto ripreso.

Le norme fondamentali della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) "c.d. legge d'autore".

Art 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.93

Art. 97 Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

La liberatoria non occorre nel caso si fotografino persone note o persone non conosciute riprese nel corso di manifestazioni pubbliche o comunque in situazioni considerate di pubblico dominio. Quest'ultima eccezione dell'art.97, "fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico", presuppone che la persona ritratta si trovi in un luogo pubblico ed in presenza di pubblico.

Non deve trattarsi di ritratto in primo piano decontestualizzato dall'avvenimento, ma è necessario che si sia chiara la presenza in luogo e in presenza del pubblico (ad esempio un tifoso a manifestazione sportiva).

Non è necessaria l'autorizzazione per "fotografare" in quanto forma di libertà di espressione, se le fotografie fossero conservate privatamente non occorrerebbe alcun tipo di autorizzazione.

L'autorizzazione è richiesta espressamente per legge in caso di pubblicazione, è reato pubblicare senza il consenso del soggetto fotografato.